

83.047

**Messaggio
concernente l'adesione della Svizzera agli Accordi
generali di credito**

del 29 giugno 1983

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Con il presente messaggio ci pregiamo sottoporvi per approvazione un disegno di decreto concernente l'adesione della Svizzera agli Accordi generali di credito.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

29 giugno 1983

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Aubert

Il cancelliere della Confederazione, Buser



Compendio

La situazione finanziaria internazionale è nettamente peggiorata l'anno scorso e diversi Paesi iperindebitati non hanno più potuto soddisfare i loro obblighi. Le banche centrali, i governi, le istituzioni finanziarie internazionali e gli istituti bancari hanno però potuto evitare, mediante azioni comuni, un grave perturbamento delle relazioni finanziarie a livello mondiale. Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha svolto un ruolo determinante al riguardo. In effetti, il suo intervento mediante crediti connessi con programmi di risanamento economico, elaborati d'intesa con i Paesi debitori, è necessario affinché le banche private a vocazione internazionale rinuncino almeno a ritirare i crediti concessi ai Paesi in difficoltà finanziarie. Il FMI, per poter continuare a svolgere questo compito con successo, deve però rafforzare le sue basi finanziarie.

Per questo motivo i membri del FMI hanno convenuto, all'inizio dell'anno, di aumentare le quote da 61 a 90 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP)¹⁾, ossia all'equivalente di circa 200 miliardi di franchi. I principali Paesi industrializzati, riuniti nel Gruppo dei Dieci, hanno d'altronde deciso di allargare gli Accordi generali di credito (AGEC). Da un lato, le assegnazioni di credito concesse al FMI saranno aumentate da 6,4 a 17 miliardi di diritti speciali di prelievo (circa 38 miliardi di franchi) e, dall'altro, lo scopo del loro impiego verrà esteso. In futuro, il FMI potrà infatti rifinanziare, attraverso gli AGECE, non soltanto i crediti concessi a Paesi del Gruppo dei Dieci, ma anche i crediti concessi ad altri Stati membri e in particolare ai Paesi del Terzo Mondo.

La Svizzera era finora associata agli AGECE in virtù di una convenzione conclusa nel 1964. Il nostro Paese, strettamente legato all'estero a livello economico, ha il massimo interesse alla tutela dell'ordine monetario internazionale e dei mercati finanziari; siamo pertanto del parere che dobbiamo partecipare alla ristrutturazione degli AGECE. Conformemente alla ripartizione negoziata in seno al Gruppo dei Dieci, la nostra quota parte verrà aumentata da 865 milioni di franchi a 1020 milioni di diritti speciali di prelievo (ossia l'equivalente di 2314,6 milioni di franchi). Tenuto conto di questo accresciuto impegno finanziario, giudichiamo opportuno che la Svizzera aderisca agli AGECE ristrutturati e divenga membro del Gruppo dei Dieci. Potremo così partecipare integralmente alle decisioni concernenti l'impegno dei crediti.

La Banca nazionale, alla quale era già stata affidata l'esecuzione dell'accordo d'associazione attuale, diventerà l'istituto partecipante e verrà incaricata di finanziare la partecipazione della Svizzera. Contrariamente al sistema attuale, i crediti che essa concederà non verranno garantiti dalla Confederazione. In effetti, dato il livello delle sue riserve, il nostro istituto

¹⁾ Un diritto speciale di prelievo (DSP) = fr. 2,269210 (valore il 10 giugno 1983).

d'emissione è in grado di assumere autonomamente questi rischi supplementari.

Attraverso la revisione, gli AGEK hanno accresciuto la loro importanza. È presumibile che le discussioni del Gruppo dei Dieci travalicheranno i limiti della salvaguardia del sistema monetario internazionale per estendersi ad altri aspetti dell'economia mondiale e delle relazioni internazionali. Conseguentemente, la Banca nazionale assicurerà la partecipazione svizzera in stretta collaborazione con l'Esecutivo. Al riguardo, verrà istituita una procedura di consultazione appropriata, le cui modalità verranno stabilite dal nostro Consiglio d'intesa con la Banca nazionale.

Vi proponiamo quindi d'approvare l'adesione della Svizzera agli Accordi generali di credito.

1 Genesi e ruolo degli Accordi generali di credito

Gli Accordi generali di credito (AGEC, in inglese General Arrangements to Borrow, o GAB) sono stati conclusi nel 1962 tra il Fondo monetario internazionale (FMI) e i dieci principali Paesi industrializzati (oppure le loro banche centrali) per mettere fondi supplementari a disposizione di questo organismo. Gli ampi movimenti di capitali, manifestatisi dopo che importanti Paesi industrializzati ebbero ristabilito la convertibilità della loro moneta alla fine del 1958, costituivano infatti una minaccia per il sistema monetario internazionale. Si temeva che le risorse del FMI non sarebbero bastate se questo avesse accordato crediti sostanziali a uno o a parecchi Paesi industrializzati. Il rischio divenne particolarmente evidente quando gli Stati Uniti dichiararono che, in caso di bisogno, avrebbero chiesto l'aiuto del Fondo.

Già a quell'epoca, gli statuti del FMI l'autorizzavano a mutuare fondi per procurarsi le risorse supplementari. Grazie agli AGECE, il problema della raccolta di mezzi ha potuto essere cautelativamente regolato: gli Stati Uniti, la Banca federale di Germania, la Gran Bretagna, la Francia, l'Italia, il Giappone, il Canada, i Paesi Bassi, il Belgio e la Banca centrale di Svezia offrirono al FMI linee di credito pari ad un importo complessivo di 6 miliardi di dollari. Il FMI, se avesse dovuto intervenire per prevenire una crisi del sistema monetario internazionale e se le sue risorse si fossero rivelate insufficienti, avrebbe quindi potuto procurarsi le divise necessarie per finanziare i crediti concessi a Paesi partecipanti agli AGECE.

Il FMI ricorse agli AGECE per finanziare crediti accordati alla Gran Bretagna, alla Francia, all'Italia e, da ultimo, agli Stati Uniti. Successivamente, non si trovò più nella necessità di ricorrervi, poiché i Paesi industrializzati preferirono mutuare i fondi necessari sull'euromercato e presso gli Stati dell'OPEP, sfuggendo pertanto alle prescrizioni di politica economica imposte dal FMI.

I Paesi partecipanti agli AGECE costituiscono il Gruppo dei Dieci, che non decide unicamente sul ricorso a questi accordi, ma esamina parimente problemi più generici di politica monetaria. Progressivamente, questo organismo si trasformò in un forum nel quale i Paesi industrializzati s'adoperano per conciliare le loro opinioni riguardo a problemi fondamentali discussi nell'ambito del FMI. Inoltre, i governatori delle banche centrali dei Paesi affiliati al Gruppo dei Dieci si adunano mensilmente a Basilea alla sede della Banca dei pagamenti internazionali (BPI).

2 Sistema attuale di partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito

21 Modalità e applicazione

Nel 1961 il FMI si rivolse al nostro Consiglio per chiedergli se la Svizzera fosse disposta ad associarsi agli AGECE, l'eventualità di una partecipazione diretta non essendo, allora, prospettata né dal nostro Paese né dai parteci-

panti o dal FMI. Dopo accurato esame della tematica e approfondite discussioni con la Banca nazionale, risponderemo affermativamente e istitueremo una base legale al riguardo (decreto federale del 4 ottobre 1963 concernente la collaborazione della Svizzera ai provvedimenti monetari internazionali, FF 1963 I 1423).

In uno scambio di lettere dell'11 giugno 1964 tra il nostro Consiglio e il direttore generale del FMI, la Svizzera s'impegnò a collaborare fino a concorrenza di 865 milioni di franchi. L'esecuzione dell'accordo d'associazione e la concessione dei mutui corrispondenti vennero affidate alla Banca nazionale. Poiché la legge sulla Banca nazionale autorizzava quest'ultima ad eseguire soltanto operazioni a breve termine, il nuovo decreto federale istituì una garanzia della Confederazione. Nella sua qualità di membro associato agli AGEK, la Svizzera ottenne un seggio d'osservatore nel Gruppo dei Dieci, nel quale si fece rappresentare dal nostro istituto di emissione.

22 Partecipazione alle diverse operazioni di credito

Dal momento della sua associazione, ossia dal 1964, la Svizzera partecipò complessivamente a quattro operazioni di sostegno monetario organizzate nel quadro di questo accordo. Si trattò dei crediti concessi alla Gran Bretagna (novembre 1964, maggio 1965 e fine 1976) e all'Italia (1977), che nel frattempo sono stati rimborsati.

3 Fondo monetario internazionale e indebitamento internazionale

Le gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, cui l'anno scorso hanno dovuto far fronte numerosi Paesi, hanno provocato un ricorso accresciuto ai crediti del Fondo monetario internazionale. Questa evoluzione ha contribuito ad intensificare le discussioni sull'aumento delle risorse del Fondo. Oltre al rialzo delle quote assegnate ai membri, è stato pertanto convenuto, all'inizio di quest'anno, l'allargamento degli AGEK.

Senza esaminare minutamente i problemi posti attualmente dall'indebitamento internazionale (problemi che tratteremo nel rapporto chiestoci dal consigliere nazionale Reiniger nel suo postulato del 6 ottobre 1982 relativo ai rischi inerenti all'indebitamento internazionale) indicheremo le principali cause e le soluzioni previste. Ancorché la situazione debba essere valutata separatamente per ognuno dei Paesi interessati, esistono determinati fattori comuni che spiegano la simultaneità delle difficoltà di pagamento.

31 Netto aumento dell'indebitamento dei Paesi del Terzo Mondo

Secondo l'OCSE, l'indebitamento esterno dei Paesi del Terzo Mondo ha raggiunto, alla fine del 1982, ben 625 miliardi di dollari, ossia un importo sette volte superiore a quello del 1971. Soltanto per l'anno trascorso, l'aumento è stato di 96 milioni di dollari (+ 18%).

Per i Paesi in sviluppo, il disavanzo delle bilance dei redditi (bilance delle transazioni correnti) è purtroppo una manifestazione normale; secondo la sua struttura e la sua ampiezza, possono però sorgere considerevoli problemi. Numerosi Paesi importanti del Terzo Mondo hanno dato avvio, durante l'ultimo decennio, a vasti programmi d'investimenti, il cui successo presupponeva un quadro economico stabile. Orbene, a contare almeno dalla seconda metà degli anni settanta, questa condizione è venuta a mancare, cosicché, verso la fine del decennio, i loro disavanzi esterni sono aumentati rapidamente. Tuttavia, questi disavanzi hanno potuto essere coperti senza eccessive difficoltà ricorrendo ai mercati finanziari internazionali.

32 Fattori che hanno originato l'attuale crisi d'indebitamento

Gli effetti inflazionistici dell'aumento dei prezzi del petrolio nel 1979/1980 hanno indotto la maggior parte dei Paesi industrializzati a riconsiderare la loro politica economica e ad applicare in particolare una politica monetaria nettamente più restrittiva. L'aumento massiccio dei tassi d'interesse americani, in particolare, ha provocato un rialzo considerevole degli oneri dei Paesi debitori; d'altro canto, la flessione congiunturale mondiale ha ingenerato una diminuzione dei corsi delle materie prime. Questa evoluzione, concomitante con un calo delle vendite, ha provocato una drastica riduzione degli introiti da esportazione di numerosi Paesi del Terzo Mondo. Ma anche gli esportatori di manufatti si sono urtati a notevoli difficoltà in quanto nei Paesi industrializzati la recessione ha fomentato il protezionismo e i due processi si sono vicendevolmente alimentati.

La situazione generale è peggiorata quando la Polonia, poi, nell'estate 1982, il Messico, si sono urtati a gravi difficoltà di pagamento. Le banche impegnate nelle operazioni internazionali di credito hanno quindi riconsiderato la loro politica in materia e deciso di usare maggiore cautela. Orbene, i Paesi con bilance dei redditi deficitarie possono soddisfare gli impegni risultanti dal servizio del debito soltanto se ottengono nuove risorse, poiché non possono praticamente eliminare il loro disavanzo da un giorno all'altro.

In seguito al repentino cambiamento della politica degli istituti bancari, numerosi altri Paesi hanno subito a loro volta serie difficoltà di finanziamento. È stato il caso di parecchi Paesi dell'Est, ma soprattutto dei Paesi del Terzo Mondo economicamente assai progrediti, ma pesantemente indebitati (Paesi che hanno recentemente raggiunto la soglia d'industrializzazione).

33 Operazioni internazionali d'assistenza transitoria

Uno dei compiti principali del FMI è precisamente quello di risolvere gravi crisi di pagamento. Il Fondo accorda i prestiti a condizione che il Paese beneficiario abbia previamente elaborato un programma di risanamento economico destinato a ridurre lo squilibrio della sua bilancia dei pagamenti. L'attuazione di un siffatto programma esige un certo tempo. Parecchi esempi recenti hanno però dimostrato che per prevenire l'insolvenza di un Paese

debitore è risultato necessario congelare temporaneamente determinate scadenze e fornire un apporto di fondi rapidamente disponibili, ciò che ha sempre presupposto la disponibilità dei governi, delle banche centrali e della Banca dei pagamenti internazionali a concedere crediti di transizione. Questi aiuti d'emergenza hanno finora soddisfatto il loro scopo ed hanno dunque permesso di evitare gravi perturbazioni del traffico internazionale dei pagamenti e del commercio mondiale.

34 Presupposti per una soluzione durevole

Tali operazioni transitorie internazionali adempiono il loro scopo unicamente qualora trattisi di risolvere una crisi di liquidità; negli altri casi procurano infatti solo un aiuto momentaneo. Una soluzione durevole deve tener conto soprattutto dei due elementi seguenti:

- *Importa che i Paesi iperindebitati, mediante provvedimenti d'adeguamento, provvedano a ridurre ad un livello sopportabile il disavanzo strutturale della loro bilancia dei redditi. Trattasi, nei casi più frequenti, di un vasto programma di politica economica volto non soltanto a limitare temporaneamente il consumo pubblico e privato, ma anche a cautelare il volume degli investimenti e ad accrescere gli introiti dello Stato; il programma deve cagionare, dopo un periodo pluriennale, profonde modificazioni strutturali della produzione, ad esempio, mediante il promoviamento del settore delle esportazioni e l'incremento delle sue risorse, il potenziamento della produzione in generale e, in particolare, nel settore alimentare, attraverso una formazione realistica dei prezzi.*

I provvedimenti di ristrutturazione si urtano però a determinati limiti: da un lato, esplicano i loro effetti soltanto dopo un determinato tempo e, dall'altro, devono essere operati nel quadro di limiti socialmente e politicamente sopportabili.

- *Durante questo intervallo, ai Paesi in difficoltà devono quindi essere nuovamente concessi crediti, da un lato, per finanziare le importazioni necessarie all'approvvigionamento e alla prosecuzione di una modesta crescita e, dall'altro, per evitare una limitazione eccessiva del commercio mondiale.*

Per motivi facilmente comprensibili, le banche esiteranno a coprire integralmente questi bisogni di finanziamento. Nella maggior parte dei casi, durante il periodo transitorio, sarà quindi necessario concedere parimente crediti ufficiali, sia in via bilaterale, sia per il tramite di istituzioni internazionali.

Lo scopo perseguito è in effetti quello di ristabilire la fiducia nei Paesi iperindebitati in modo che i mutuanti privati acconsentano a coprire la parte rimanente del disavanzo. Dovrebbe così essere possibile evitare che l'attuale crisi d'indebitamento provochi conseguenze eccessivamente gravi per l'economia mondiale e il commercio internazionale. Affinché questa politica sia coronata da successo, importa che tutti i partecipanti — i Paesi industrializzati, i Paesi in sviluppo e le banche — cooperino strettamente e si astengano da qualsiasi reazione unilaterale.

Un successo in questo campo presuppone però anche il superamento della recessione mondiale, poiché un programma di risanamento può essere favorevolmente attuato soltanto se il commercio internazionale evolve positivamente. Senza indugiare maggiormente su questo problema, rileviamo comunque che, grazie alla riduzione dell'inflazione registrata nella maggior parte dei principali Paesi industrializzati, i presupposti per una nuova ripresa economica sono nettamente migliorati.

35 Compito basilare del Fondo monetario internazionale

Il FMI concede ai Paesi iperindebitati crediti a media scadenza destinati a riassetare la loro bilancia dei pagamenti. In virtù dei suoi statuti, la concessione di crediti è subordinata a oneri di politica economica, che sono indispensabili per risolvere i gravi problemi di finanziamento. Anche se riguardo a questi oneri appaiono legittime, in singoli casi, determinate riserve, va riconosciuto che il FMI è di fatto l'unica organizzazione internazionale in grado di assicurare simultaneamente sia il riassetto economico, sia la prosecuzione del finanziamento dei Paesi debitori, che possono così disporre di un determinato margine d'azione fino al momento in cui i provvedimenti adottati esplicheranno i loro effetti. Dal canto loro, i creditori possono attendersi un miglioramento dello stato della bilancia dei pagamenti.

Il FMI opera per i Paesi in difficoltà come un catalizzatore dei flussi finanziari pubblici e privati. Invita i creditori, in particolare le banche, a non ridurre i loro crediti, anzi ad aumentarli, anche se in una misura più debole di prima. In altri termini, le operazioni internazionali di sostegno ai Paesi iperindebitati non perseguono affatto lo scopo di consentire agli istituti bancari di ridurre il loro impegno.

Affinché il FMI possa assumere questo compito, è necessario provvedere ad un aumento delle sue risorse, impostato nel duplice modo seguente: da un lato, le quote dei membri verranno rialzate da 61 a circa 90 miliardi di diritti speciali di prelievo¹⁾, dall'altro, in virtù di una decisione del Gruppo dei Dieci, *gli AGECE verranno trasformati in uno strumento adeguato di rifinanziamento del FMI.*

4 Natura giuridica e tenore degli accordi generali di credito

41 Natura giuridica

Formalmente, gli AGECE scaturiscono da una decisione del Fondo monetario internazionale (decisione del Consiglio d'amministrazione del 5 gennaio 1962, n. 1289-62/1), che è stata adottata giusta l'articolo VII sezione 1 dello statuto, il quale autorizza il Fondo a prendere i provvedimenti che consentono di ricostituire i suoi averi monetari. La decisione non ha affatto carattere unilaterale; è stata infatti presa d'intesa con i dieci Paesi partecipanti e non può inoltre venir modificata durante i periodi di validità senza

¹⁾ Un diritto speciale di prelievo (DSP) = fr. 2,269210 (valore il 10 giugno 1983).

il consenso di tutti (§ 5 e 15 AGECE). Pur rivestendo la forma di una decisione del FMI, gli AGECE assumono la caratteristica di una *convenzione di diritto internazionale*.

42 Finalità e tenore degli accordi generali di credito

421 Finalità

Secondo il loro ingresso, gli AGECE perseguono lo scopo di consentire al FMI di adempiere più efficacemente il suo compito nel sistema monetario internazionale. A tale scopo, i Paesi partecipanti concedono mutui al Fondo, qualora esso abbia bisogno di risorse supplementari.

422 Accordi generali di credito - Revisione del 1983

La validità degli AGECE, nel loro tenore attuale, spira il 23 ottobre 1985. I dieci Paesi partecipi degli accordi hanno convenuto, all'inizio del 1983, di rivederli. Mediante decisione del 24 febbraio 1983, il Consiglio d'amministrazione del FMI ha approvato il progetto di revisione e l'ha sottoposto ai Paesi partecipanti. La decisione prevede che:

- le modificazioni entreranno in vigore qualora i dieci Paesi partecipanti attuali avranno unanimemente notificato per scritto (entro il 31 dicembre 1983) il loro consenso al Fondo e
- la Banca nazionale svizzera diverrà partecipe degli AGECE, se le modificazioni saranno adottate dai dieci partecipanti entro la fine del 1983 e se la Svizzera aderirà a detti accordi entro il 30 aprile 1984.

L'adesione della Svizzera avverrà pertanto in base agli AGECE riveduti e avrà effetto per il nuovo periodo di validità di cinque anni. Le principali modificazioni degli AGECE sono le seguenti (per il testo degli AGECE riveduti, cfr. allegato 1).

423 Partecipanti

(§ 3 e 22 AGECE)

Qualsiasi Stato già partecipe può rinnovare la sua partecipazione per il nuovo periodo di validità (§ 3 lett. a). Altri membri del FMI possono parimenti aderire agli AGECE con riserva dell'accordo del FMI e di tutti i partecipanti (§ 3 lett. b). Infine, secondo il nuovo paragrafo 22, la Svizzera, come unico Paese non membro del FMI, può partecipare agli AGECE. Sempre in virtù della disposizione precitata, la Banca nazionale svizzera può divenire istituto partecipe di questi accordi. Il paragrafo 3 lettera c prevede che un partecipante può aderire depositando presso il FMI uno strumento specificante che l'adesione è conforme alla sua legislazione e che ha adottato ogni necessario provvedimento per essere in grado di soddisfare gli obblighi inerenti agli AGECE.

424 **Obbligo principale dei partecipanti** (§ 2 e allegato AGECE)

I partecipanti sono tenuti ad accordare al FMI mutui sino a concorrenza di una determinata somma, secondo i bisogni e le condizioni previste negli AGECE (§ 2). Gli importi massimi, espressi in diritti speciali di prelievo, delle assegnazioni di credito di ogni partecipante stabilite nell'allegato agli AGECE, sono i seguenti:

	In milioni di DSP	In per cento
Stati Uniti	4 250	25
Deutsche Bundesbank	2 380	14
Giappone	2 125	12,5
Francia	1 700	10
Gran Bretagna	1 700	10
Italia	1 105	6,5
Canada	892,5	5,25
Paesi Bassi	850	5
Belgio	595	3,5
Sveriges Riksbank	382,5	2,25
Banca nazionale svizzera	1 020	6
Totale	17 000	100

La partecipazione della Banca nazionale, calcolata in base al corso dei DSP del 10 giugno 1983, ammonta a 2 314,6 milioni di franchi.

425 **Ricorso agli Accordi generali di credito - Procedura iniziale** (§ 6 e 21 AGECE)

Per avvalersi dei DSP, occorre che uno o più Paesi membri domandino un credito del FMI (§ 6 e 21 lett. a). Il direttore generale del FMI esamina la domanda e, se le condizioni richieste sono adempiute, apre il procedimento d'utilizzazione di fondi, dopo aver consultato il Consiglio d'amministrazione del FMI ed i partecipanti.

Le condizioni richieste variano se il richiedente dell'aiuto è o non partecipe degli AGECE. Per i partecipi basta che l'aiuto sia necessario per prevenire un deterioramento del sistema monetario internazionale o per rimediare e appaia dunque opportuno aumentare le risorse normali del FMI, in altri termini quelle provenienti dalle quote parti dei membri (§ 6). L'utilizzazione di fondi in favore di non partecipi è per contro sottoposta a condizioni più rigorose. Il procedimento può essere infatti avviato soltanto se i presupposti seguenti sono adempiuti: occorre che il FMI abbia bisogno di risorse supplementari, che i crediti finanziabili siano subordinati ad oneri di politica economica e che la stabilità del sistema monetario internazionale sia talmente minacciata da poter essere considerata una situazione d'emergenza (§ 21).

La Svizzera, non essendo membro del FMI, non potrebbe, contrariamente agli altri partecipanti, ricevere crediti dal Fondo, né pertanto attivare DSP in suo favore.

426 Ricorso agli Accordi generali di credito - Procedura di riscossione dei fondi
(§ 7 AGECE)

Dopo aver consultato i partecipanti, il direttore generale del FMI sottopone una proposta di richiesta di fondi (§ 7 lett. a). Se questa non è accolta favorevolmente da tutti i partecipanti consultati, quest'ultimi sono invitati a votare. Per essere accettata, la proposta deve ottenere una maggioranza qualificata. La procedura di voto è stata disciplinata in uno scambio di lettere tra il Ministro francese delle finanze e l'autorità competente degli altri partecipanti (cfr. ad es. lettera del Ministro francese delle finanze al Segretario americano del Tesoro, del 15 dicembre 1961; allegato 2). Ogni partecipante ha nondimeno il diritto, tenuto conto dello stato della sua bilancia dei pagamenti e delle sue riserve monetarie, di non soddisfare la domanda di fondi o di chiedere una riduzione del contributo previsto nei suoi riguardi (§ 7 lett. d.).

La valuta e gli importi chiesti ai diversi partecipanti sono stabiliti in considerazione della loro bilancia dei pagamenti e delle loro riserve monetarie (§ 7 lett. b). Di regola, i crediti concessi al FMI sono pagati nella valuta del partecipante (§ 7 lett. c). Per il nostro Paese, è stato previsto un sistema speciale: in virtù del paragrafo 22 lettera b, il direttore generale del FMI, previa consultazione della Banca nazionale, specifica la valuta del pagamento del contributo svizzero, che dev'essere una valuta convertibile di un Paese del FMI (§ 22 lett. b). Non è dunque possibile operare versamenti in franchi svizzeri.

427 Prestiti concessi al Fondo monetario internazionale nel quadro degli Accordi generali di credito
(§ 9, 10 e 13 AGECE)

I crediti concernenti questi prestiti sono trasferibili (§ 13). I prestiti sono remunerati a un tasso stabilito trimestralmente e calcolato in base alla media ponderata dei tassi a breve termine praticati negli Stati Uniti, nella Repubblica federale di Germania, nel Giappone, in Francia e in Gran Bretagna (§ 9).

Il FMI è tenuto ad utilizzare i prestiti ricevuti in forma di DSP conformemente alle disposizioni statutarie disciplinanti gli aiuti in favore delle bilance di pagamento (§ 10). In particolare sono applicabili le norme concernenti gli obblighi economici e monetari cui sono subordinati i crediti superanti il limite della riserva attribuita ai membri del FMI (cosiddetta condizionalità dei crediti del FMI). Secondo i principi dei DSP, i partecipanti non possono esplicitare un influsso diretto sulle decisioni del FMI concernenti l'assegnazione dei loro prestiti (§ 10).

In caso di liquidazione del FMI, gli impegni del Fondo, in quanto non concernano il rimborso delle quote parti, saranno privilegiati nella distribuzione degli attivi (allegato K degli statuti del FMI). Il FMI sarebbe pertanto tenuto a rimborsare i crediti risultanti dai prestiti accordati dai partecipanti agli AGECE prima della rifusione delle quote pagate dai suoi membri.

428 Rimborso dei crediti (§ 11 AGECE)

Il FMI rimborsa i crediti di regola dopo cinque anni (§ 11 lett. a). Il rimborso verrà però anticipato se i fondi mutuati dal FMI gli saranno restituiti prima della scadenza (§ 11 lett. c). Negli altri casi, il FMI potrà procedere a un rimborso anticipato soltanto dopo aver consultato il partecipante (§ 11 lett. b). Infine, anche il partecipante può chiedere il rimborso prima della scadenza del termine quinquennale se lo stato della sua bilancia dei pagamenti e delle sue riserve monetarie lo esige (§ 11 lett. e).

I rimborsi verranno operati soprattutto nella valuta del partecipante oppure, a scelta del Fondo, in diritti speciali d'emissione (§ 11 lett. a). Sarà possibile rimborsare gli importi in una valuta diversa da quella del Paese, soltanto previa consultazione del partecipante (§ 11 lett. a).

Per i prestiti della Banca nazionale, è stato previsto un sistema particolare in quanto i rimborsi avverranno in una valuta convertibile di un membro del FMI, designato dal direttore generale del Fondo (§ 22 lett. d) o in DSP, purché il nostro istituto d'emissione continui a partecipare in qualità di «altro detentore» («other holder») al sistema dei diritti speciali di prelievo (§ 22 lett. e).

429 Accordi di credito associati (§ 23 AGECE)

La versione degli AGECE modificata nel 1983 prevede d'ora in poi esplicitamente che i membri del FMI, non partecipi degli AGECE, potranno esservi associati con il consenso di tutti i partecipanti (§ 23). Gli accordi di credito associati consentiranno d'aumentare le risorse disponibili in forma di AGECE.

430 Validità e revisione degli Accordi generali di credito (§ 5, 15 e 19 AGECE)

Il nuovo periodo di validità quinquennale decorre dalla data in cui il testo modificato sarà accettato dai dieci membri attuali (§ 19 lett. a), ossia presumibilmente dalla fine del 1983, cosicché gli AGECE rimarranno in vigore sino alla fine del 1988. Alla scadenza di questo termine, potranno essere prorogati; il FMI prenderà una decisione in merito almeno dodici mesi prima della scadenza (§ 19 lett. b).

In occasione della proroga degli AGECE, il FMI può decidere di rivedere gli accordi, con riserva degli importi massimi degli impegni dei partecipanti, che possono essere modificati soltanto con il consenso unanime di quest'ultimi (§ 5). I partecipanti hanno successivamente la possibilità di notificare, sei mesi almeno prima della scadenza del periodo di validità degli AGECE, l'intenzione di recedere dagli accordi. In difetto di dichiarazioni, la loro partecipazione è considerata prorogata d'ufficio (§ 19 lett. b).

Gli AGECE possono per contro essere modificati durante i periodi di validità soltanto mediante una decisione del Fondo e con l'accordo di tutti i partecipanti (§ 5 e 15).

431 Principali modificazioni della revisione del 1983

Le presenti modificazioni perseguono lo scopo di ristrutturare gli AGECE. Da un lato, s'intende aumentare le risorse disponibili conformemente agli accordi, per cui sono state marcatamente aumentate le quote di credito dei diversi partecipanti (da 6,4 a 17 miliardi di diritti speciali di prelievo) ed è stata prevista la possibilità d'associare agli AGECE anche i non partecipanti. Dall'altro, la loro destinazione è stata ampliata in quanto il FMI potrà in avvenire, per il tramite degli AGECE, finanziare non soltanto i crediti concessi ai partecipanti, ma parimente quelli accordati ad altri membri del FMI e in particolare ai Paesi del Terzo Mondo.

5 Partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito

51 Interessi svizzeri

La salvaguardia della stabilità monetaria internazionale e della funzionalità dei mercati finanziari ha assunto un'importanza capitale per un Paese come la Svizzera, fortemente orientato verso l'estero. L'aiuto sostanziale che intendiamo fornire al FMI per sostenerlo nei suoi sforzi intesi a prevenire l'insolvenza dei Paesi iperindebitati non si traduce quindi soltanto nella preoccupazione della solidarietà, ma soddisfa parimente i nostri interessi economici, finanziari e di politica estera. Gli AGECE rivestono infatti per il nostro Paese una marcata rilevanza, poiché potranno d'ora in poi servire al finanziamento di crediti in favore dei Paesi i quali, ancorché membri del FMI, non fanno parte del Gruppo dei Dieci. Orbene, circa il 40 per cento delle nostre esportazioni sono affluite nel 1982 nei Paesi che d'ora in poi avranno accesso alle risorse degli AGECE. Nella seconda metà degli anni settanta, questi Paesi e in particolare quelli del Terzo Mondo hanno fortemente stimolato le nostre esportazioni e i nostri investimenti e hanno conseguentemente contribuito in ampia misura alla salvaguardia dell'impiego in Svizzera.

52 **Dall'associazione alla partecipazione**

Essenzialmente, tre motivi hanno indotto la Svizzera ad optare per lo statuto di partecipante ai nuovi AGECE invece che per quello d'associato:

- La Svizzera — più esattamente la Banca nazionale — ha già fornito un contributo finanziario considerevole nel quadro dell'attuale accordo d'associazione, senza però partecipare, ufficialmente almeno, alle decisioni inerenti all'attuazione degli AGECE. L'allargamento previsto del nostro impegno finanziario ci assicura direttamente, attraverso il diritto di voto corrispondente alla nostra partecipazione, il diritto integrale di codificazione.
- Gli AGECE costituiscono la base formale del Gruppo dei Dieci. Per questo motivo, accedendo allo statuto di partecipazione agli AGECE, la Svizzera non sarà più in futuro un semplice osservatore, bensì un membro a pieno diritto del Gruppo. Anche se il nostro Paese ha già beneficiato nel passato dello stesso trattamento dei membri, sembra opportuno consolidare la nostra posizione.
- Poiché i nuovi AGECE permetteranno d'accogliere altri Paesi come associati, la Svizzera perderebbe lo statuto esclusivo d'osservatore che ha finora esercitato nel quadro del Gruppo dei Dieci e d'ora in poi non sarebbe più che un membro associato tra altri.

Viste queste considerazioni e con riserva dell'approvazione dei vostri Consigli, il nostro Paese ha chiesto lo statuto di partecipante agli Accordi generali di credito. Il Gruppo dei Dieci e il FMI hanno, accolto la nostra domanda.

53 **Importo della partecipazione svizzera**

La partecipazione prevista dalla Svizzera agli AGECE ammonta a 1020 milioni di diritti speciali di prelievo, ossia a 2314,6 milioni di franchi. Nella valutazione di questo contributo, importante tanto in valore assoluto quanto in valore relativo, occorre considerare quanto segue:

- la Svizzera è presentemente uno dei rari Paesi che può vantare sia considerevoli eccedenze della bilancia dei redditi, sia un importo elevato di riserve valutarie;
- la quota parte attuale del nostro Paese agli AGECE, stabilita finora in franchi svizzeri e ammontante a 865 milioni di franchi, equivaleva originariamente al 3,2 per cento del totale. A cagione della marcata rivalutazione del franco e della svalutazione delle altre divise, essa è presentemente passata a circa il 6 per cento.

54 **Collaborazione della Banca nazionale e dell'Esecutivo negli affari inerenti alla partecipazione**

A livello internazionale, l'adesione del nostro Paese agli AGECE sarà notificata dal nostro Consiglio; esso, già nel 1964, aveva concluso l'accordo d'associazione, demandandone poi l'esecuzione alla Banca nazionale.

Gli AGECE prevedono espressamente che le banche centrali possono essere designate come istituti partecipanti. Dacché gli accordi disciplinano anzitutto problemi d'ordine monetario e poiché il contributo svizzero è finanziato dalla Banca nazionale, è sembrato opportuno designare il nostro istituto d'emissione come partecipante. La partecipazione della Banca nazionale è regolata nel paragrafo 22 degli AGECE. In virtù della dichiarazione d'adesione del nostro Consiglio, questo testo acquisterà forza di legge anche nel Paese e fornirà la base giuridica permettente alla Banca nazionale di assumere i diritti e i doveri inerenti alla sua partecipazione.

La Svizzera poteva finora pronunciarsi soltanto sui contributi che era chiamata a versare; per contro, la sua affiliazione agli AGECE le consentirà d'ora in poi di partecipare direttamente all'attuazione di questo meccanismo di credito; inoltre, dacché le finalità degli AGECE sono state allargate, tale diritto assumerà una nuova dimensione ed una portata considerevole.

Le decisioni concernenti l'attuazione degli AGECE dovranno stabilire se è opportuno ricorrere ai crediti per eliminare o prevenire le perturbazioni del sistema monetario internazionale e se conviene aumentare le risorse del FMI. Questi temi assumono un'enorme importanza per la condotta della nostra politica monetaria. Le decisioni d'attuazione influenzeranno direttamente l'attività del Fondo, ed avranno ripercussioni sui Paesi membri, nonché sui rapporti finanziari e commerciali internazionali. Gli AGECE, nel loro nuovo tenore, potrebbero d'altronde incidere in una certa misura sulla politica di sviluppo. In compendio, questo meccanismo di credito, nella forma riveduta, esplicherà effetti ancora più marcati e più ampi sull'economia mondiale. È pertanto presumibile che le discussioni del Gruppo dei Dieci travalicheranno il settore della salvaguardia del sistema monetario internazionale per concernere viepiù altri aspetti dell'economia mondiale e delle relazioni internazionali.

Sembra quindi ovvio che la Banca nazionale assicuri la partecipazione svizzera, in stretta collaborazione col nostro Collegio, tanto più che il nostro Paese non è partecipe del FMI e non può quindi influire sulla politica creditizia del Fondo alla stessa stregua dei governi degli altri partecipanti agli AGECE. Per questo motivo, in particolare qualora si tratterà di questioni di principio, la Banca nazionale consulterà tempestivamente i dipartimenti federali interessati. Al riguardo importa istituire una procedura di consultazione adeguata, le cui modalità verranno fissate dal nostro Consiglio d'intesa con il nostro istituto d'emissione.

La Confederazione e la Banca nazionale invieranno rappresentanti alle riunioni del Gruppo dei Dieci. Potrà risultare opportuno che la delegazione svizzera sia condotta da un consigliere federale.

55 Partecipazione agli Accordi generali di credito e adesione al Fondo monetario internazionale

La ristrutturazione degli AGECE, come anche la nostra decisione di parteciparvi, si spiegano col repentino deterioramento della situazione finanziaria

mondiale, che esige un rafforzamento della cooperazione monetaria internazionale. La risoluzione non ha alcun rapporto con la decisione di principio positiva, che abbiamo preso il 18 agosto 1982 in merito all'adesione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods, ossia al FMI e al gruppo della Banca mondiale.

Essa non pregiudica affatto la nostra politica futura, né influisce sulla data della nostra adesione a dette istituzioni. La nostra partecipazione agli AGECE e conseguentemente al Gruppo dei Dieci rafforzerà però, nell'attesa di questa adesione, la nostra posizione nel quadro della cooperazione internazionale.

56 Ulteriore prosecuzione della nostra partecipazione

Prima della scadenza del nuovo periodo di validità quinquennale, la Svizzera dovrà interrogarsi circa l'opportunità di proseguire la sua partecipazione per un nuovo periodo. Considerata la limitatezza del tempo a disposizione dei partecipanti per decidere (un po' più di sei mesi, cfr. n. 430), non sarà possibile sottoporre l'eventuale proroga della nostra partecipazione all'approvazione dei vostri Consigli. Per questo motivo prevediamo di presentare a tempo debito alla vostra Assemblea un decreto che ci autorizzerebbe a proseguire la nostra partecipazione e ad accettare eventuali modificazioni.

6 Decreto d'approvazione

Il decreto federale del 20 marzo 1975 concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali (RS 941.13) autorizza il nostro Consiglio a concludere accordi di diritto internazionale. Nel suo tenore attuale, questo potere di delega non potrebbe essere esteso all'adesione agli AGECE. Tenuto segnatamente conto dello statuto della Banca nazionale, del finanziamento dei mutui concessi al FMI e della durata di validità, il decreto federale attuale non costituisce infatti una base sufficiente per un'affiliazione agli AGECE.

Conseguentemente, giusta l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale, abbiamo deciso di sottoporre l'adesione ai vostri Consigli per approvazione.

7 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Sotto l'egida del sistema d'associazione del nostro Paese agli AGECE, la Banca nazionale accorda i prestiti richiesti e la Confederazione le garantisce il rimborso entro i termini stabiliti. Nella sua qualità di istituto partecipante, la Banca nazionale fornirà d'ora in poi i fondi necessari senza garanzia federale. Tenuto conto dello stato attuale delle sue riserve, essa è infatti in grado di assumere questi rischi supplementari. Dal credito d'impegno di 2 miliardi di franchi previsto nel decreto del 20 marzo 1975 verrà pertanto

liberato l'importo di 865 milioni di franchi, che era stato riservato per gli obblighi assunti dalla Svizzera nel quadro del sistema attuale d'associazione. Fino alla scadenza del decreto (15 luglio 1985), non intendiamo impegnare la somma liberata per altri scopi, ancorché un inatteso sviluppo della situazione finanziaria e monetaria internazionale potrebbe indurci a riconsiderare questo tema.

La collaborazione della Confederazione con la Banca nazionale nell'attuazione della nostra partecipazione agli AGEK potrà essere assicurata mediante il personale attualmente disponibile, sempreché il Gruppo dei Dieci non sia indotto ad assumere compiti che superano considerevolmente le sue attività attuali.

8 Linee direttive della politica di governo

L'adesione agli AGEK non era prevista esplicitamente nelle linee direttive della politica di governo della presente legislatura, dacché la decisione di potenziare gli AGEK e la facoltà per la Svizzera di parteciparvi, non potevano essere previste. Anche se non figura nelle suddette linee direttive, l'oggetto in questione dev'essere presentemente sottoposto ai vostri Consigli. Soltanto in questo modo sarà possibile assicurare in avvenire la nostra partecipazione attiva agli AGEK in una forma più appropriata all'ampiezza del nostro impegno finanziario.

9 Costituzionalità

In virtù dell'articolo 8 della Costituzione federale, la Confederazione è autorizzata a concludere trattati di diritto internazionale. Secondo l'articolo 85 numero 5 della Costituzione, questi trattati devono essere approvati dalla vostra Assemblea.

Il disegno d'adesione agli AGEK, che vi presentiamo per approvazione, non è sottoposto al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali, secondo l'articolo 89 capoverso 3 Cost. Infatti, gli AGEK non sono di una durata indeterminata, possono essere disdetti, non provocano alcuna unificazione multilaterale del diritto e non implicano l'affiliazione ad un'organizzazione internazionale.

Decreto federale che approva l'adesione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 1983 ¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ È approvata l'adesione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale.

² Il Consiglio federale è facoltato ad autorizzare la partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito per il nuovo periodo di validità quinquennale.

³ La Banca nazionale svizzera ha qualità d'istituto partecipante agli Accordi generali di credito. Collabora con il Consiglio federale per l'attuazione della partecipazione svizzera. Il Consiglio federale stabilisce le modalità d'applicazione, previa intesa con la Banca nazionale.

⁴ I crediti concessi dalla Banca nazionale nel quadro degli Accordi generali di credito non sono garantiti dalla Confederazione.

Art. 2

Il presente decreto non è sottoposto al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali.

¹⁾ FF 1983 II 1333

Accordi generali di credito ²⁾Traduzione ¹⁾*Preambolo*

Alfine di mettere in grado il Fondo monetario internazionale di espletare più efficacemente il suo ruolo nel sistema monetario internazionale, i principali Paesi industrializzati si sono accordati, in uno spirito di ampia e volenterosa cooperazione, a rafforzare il Fondo con impegni generali in base ai quali essi saranno pronti a prestare al Fondo importi determinati, conformemente all'articolo VII sezione 1 dello Statuto, nel caso in cui risorse supplementari fossero necessarie per prevenire o per far fronte ad un deterioramento del sistema monetario internazionale. Per dare attuazione a questi propositi, vengono adottate le seguenti regole e condizioni in base all'articolo VII sezione 1 dello Statuto.

Paragrafo 1 Definizioni

I termini impiegati nella presente decisione hanno il significato seguente:

- i) «Statuto»: Statuto del Fondo monetario internazionale;
- ii) «impegni di credito»: impegno di prestare al Fondo secondo i termini e le condizioni della presente decisione;
- iii) «partecipante»: Stato membro partecipante o istituzione partecipante;
- iv) «istituzione partecipante»: istituzione ufficiale di uno Stato membro che ha concluso con il Fondo un accordo di credito con il consenso di questo Stato membro;
- v) «Stato membro partecipante»: Stato membro del Fondo che ha concluso un accordo di credito con il Fondo;
- vi) «importo di un impegno»: importo massimo, espresso in diritti speciali di prelievo, che un partecipante si obbliga a prestare al Fondo in virtù di un accordo di credito;
- vii) «richiesta di fondi»: notificazione data dal Fondo a un partecipante di eseguire un trasferimento al conto del Fondo, in virtù del suo accordo di credito;
- viii) «valuta mutuata»: valuta trasferita al conto del Fondo in virtù di un accordo di credito;

¹⁾ Dal testo originale francese.

²⁾ Quando verrà adottata la decisione d'approvazione di questo testo riveduto, i riferimenti necessari concernenti la presente decisione verranno inclusi nel paragrafo 19 a) e nell'allegato..

- ix) «traente»: Stato membro che acquista al Fondo la valuta mutuata attraverso, sia una transazione valutaria diretta, sia una transazione valutaria nel quadro di un accordo di conferma o di un accordo allargato;
- x) «indebitamento» del Fondo: importo che esso si è impegnato a rimborsare in virtù di un accordo di credito.

Paragrafo 2 Accordi di credito

Qualsiasi Stato membro o istituzione che aderisce alla presente decisione si impegna a prestare la sua valuta al Fondo, secondo i termini e le condizioni della presente decisione, fino ad un importo in diritti speciali di prelievo convenuto nell'allegato di detta decisione o stabilito conformemente al paragrafo 3 b).

Paragrafo 3 Adesione

a) Qualsiasi Stato membro o istituzione indicati nell'allegato può aderire alla presente decisione conformemente al paragrafo 3 c).

b) Qualsiasi Stato membro o istituzione non indicata nell'allegato che desidera diventare partecipante può, in ogni momento, dopo consultazione con il Fondo, comunicare a quest'ultimo la sua disponibilità di aderire alla presente decisione. Se il Fondo è d'accordo e nessun partecipante si oppone, detto Stato membro o detta istituzione può aderirvi conformemente ai termini del paragrafo 3 c). Comunicando la sua disponibilità di aderire conformemente ai termini del paragrafo 3 b), lo Stato membro o l'istituzione specificherà l'importo, espresso in diritti speciali d'emissione, dell'accordo di credito che è disposto a concludere, a condizione che l'importo non sia inferiore alla minore delle somme degli accordi di credito conclusi con i partecipanti.

c) Qualsiasi Stato membro o istituzione può aderire alla presente decisione mediante deposito, presso il Fondo, di uno strumento indicante che vi ha aderito conformemente alla propria legislazione e che ha preso tutte le misure necessarie per consentirgli di osservare le regole e le condizioni della presente decisione. Dopo il deposito di questo strumento, lo Stato membro o l'istituzione diventerà partecipante a contare dalla data del deposito o dell'entrata in vigore della presente decisione, se essa è posteriore.

Paragrafo 4 Entrata in vigore

La presente decisione entrerà in vigore qualora vi avranno aderito almeno sette Stati membri o istituzioni i cui nomi sono indicati nell'allegato e i cui accordi di credito ammontano a un totale costituente almeno il controvalore di cinque miliardi e mezzo di dollari S.U. del peso e del titolo valevoli il 1° luglio 1944.

Paragrafo 5 Modificazioni degli importi degli impegni di credito

Gli importi degli impegni di credito accordati dai partecipanti possono essere riveduti periodicamente al lume delle circostanze del momento e modificati con il consenso del Fondo e di tutti i partecipanti.

Paragrafo 6 Procedura iniziale

Se uno Stato membro partecipante o uno Stato membro, la cui istituzione ufficiale è un partecipante, entra in trattative con il Fondo per eseguire un'operazione valutaria o ottenere un accordo di conferma o un accordo allargato e se il Direttore generale, previa consultazione, giudica che la transazione o l'accordo di conferma oppure l'accordo allargato sia necessario per prevenire o fronteggiare un indebolimento del sistema monetario internazionale e che occorra aumentare le risorse del Fondo, il Direttore generale inizierà la procedura di richiesta di fondi prevista nel paragrafo 7.

Paragrafo 7 Richiesta di fondi

- a) Il Direttore generale propone una richiesta di fondi per una transazione valutaria o una futura richiesta di fondi per transazioni valutarie operate nel quadro di un accordo di conferma o di un accordo allargato soltanto dopo consultazione degli amministratori e dei partecipanti. Una tale proposta avrà effetto unicamente se è stata accettata dai partecipanti, poi approvata dal Consiglio d'amministrazione. Ogni partecipante comunica al Fondo che accetta una proposta prevedente una richiesta di fondi in base al suo accordo di credito.
- b) Le valute e gli importi chiesti in virtù di uno o di più accordi di credito devono essere adeguati alla situazione sia attuale, sia prevedibile della bilancia dei pagamenti e delle riserve dei partecipanti, come anche degli averi valutari del Fondo.
- c) Salvo disposizioni contrarie convenute in una proposta di future richieste di fondi, approvata conformemente al paragrafo 7 a), gli acquisti di valuta mutuata in virtù di un accordo di conferma o di un accordo allargato saranno operati nelle valute dei partecipanti, proporzionatamente agli importi specificati nella proposta.
- d) Se un partecipante, al quale può essere rivolta una richiesta in base al paragrafo 7 a) per gli acquisti di un traente in base ad un accordo di conferma o un accordo allargato, comunica al Fondo che, a cagione della situazione sia attuale sia prevedibile della sua bilancia dei pagamenti e delle sue riserve, giudica che non dovrebbero essere più fatte richieste nei suoi confronti o che le richieste dovrebbero essere di un importo minore, il Direttore generale può proporre agli altri partecipanti di fornire importi compensativi in virtù del loro accordo di credito, tenuto conto che questa proposta verrà sottoposta alle modalità previste nel paragrafo 7 a). La proposta precedentemente ac-

ceffata in base al paragrafo 7 a) resterà in vigore, a meno che venga approvata, conformemente al paragrafo 7 a), una proposta che domanda importi compensatori.

e) Quando il Fondo procede ad una richiesta conformemente al presente paragrafo 7, il partecipante deve eseguire rapidamente il trasferimento corrispondente alla richiesta.

Paragrafo 8 Prova dell'indebitamento

a) Il Fondo consegna al partecipante, se lo esige, strumenti non negoziabili che attestano l'indebitamento del Fondo verso tale partecipante. Il Fondo e il partecipante stabiliscono di comune intesa la forma di questi strumenti.

b) All'atto del rimborso dell'importo di qualsiasi strumento emesso in virtù del paragrafo 8 a), aumentato di tutti gli interessi scaduti, lo strumento è consegnato al Fondo per essere annullato. Se il rimborso concerne un importo inferiore a quello di detto strumento, quest'ultimo è reso al Fondo e sostituito da un nuovo strumento per l'importo rimanente, che scade alla stessa data del precedente.

Paragrafo 9 Interessi

a) Il Fondo paga sul suo indebitamento interessi a un tasso uguale all'interesse composto del mercato, calcolato periodicamente dal Fondo per determinare il tasso degli interessi che paga sugli averi in diritti speciali di prelievo. Il metodo di calcolo di questo tasso composto del mercato è modificato soltanto d'intesa con il Fondo e dei due terzi almeno dei partecipanti che raggruppano i tre quinti dell'importo totale dei crediti previsti negli accordi corrispondenti, restando inteso che, a domanda di un partecipante all'atto in cui è convenuta questa intesa, la modificazione non si applica rispetto al debito del Fondo nei confronti di questo partecipante alla data della sua entrata in vigore.

b) Gli interessi sono calcolati giornalmente e pagati il più rapidamente possibile dopo il 31 luglio, 31 ottobre, 31 gennaio e 30 aprile.

c) Gli interessi dovuti a un partecipante sono versati, secondo la decisione del Fondo, in diritti speciali di prelievo o in valuta del partecipante, oppure in altre valute effettivamente convertibili.

Paragrafo 10 Utilizzazione delle valute mutate

Le regole e le pratiche del Fondo di cui all'articolo V sezione 3 e 7, concernenti l'utilizzazione delle sue risorse generali e gli accordi di conferma e allargati, in particolare le norme concernenti il periodo d'utilizzazione, s'applicano agli acquisti di valute mutate dal Fondo. Nessuna disposizione della presente decisione modifica la facoltà del Fondo per quanto concerne le domande

d'utilizzazione delle sue risorse sottoposte dai diversi Paesi membri. L'accesso dei Paesi membri a tali risorse è determinato dalle politiche e dalle pratiche del Fondo e non dipende dai prestiti che il Fondo può contrarre in virtù della presente decisione.

Paragrafo 11 Rimborso da parte del Fondo

a) Con riserva di altre disposizioni del presente paragrafo 11, il Fondo, cinque anni dopo l'esecuzione di un trasferimento da parte di un partecipante, rimborsa a quest'ultimo un importo equivalente al trasferimento, calcolato conformemente al paragrafo 12. Se il traente, per i cui acquisti i partecipanti hanno fatto trasferimenti, deve eseguire un riacquisto ad una data fissa prima di cinque anni dall'acquisto, il Fondo rimborsa i partecipanti a tale data. Il rimborso giusta il presente paragrafo 11 a) o il paragrafo 11 c) è eseguito, secondo la decisione del Fondo, nella valuta del partecipante se ciò è possibile, oppure in diritti speciali di prelievo ovvero, previa consultazione del partecipante, in altre valute effettivamente convertibili. I rimborsi fatti a un partecipante in virtù del paragrafo 11 b) e e) sono accreditati in contropartita dei trasferimenti eseguiti dal partecipante per gli acquisti di un traente secondo l'ordine nel quale il rimborso dev'essere operato giusta il presente paragrafo.

b) Il Fondo, innanzi la data indicata nel paragrafo 11 a) e dopo aver consultato un partecipante, può rimborsare quest'ultimo in tutto o in parte. Il rimborso di cui al paragrafo 11 b) è operato a scelta del Fondo, sia nella valuta del partecipante, sia in un importo di diritti speciali di prelievo che non implichi un aumento degli averi del partecipante in quest'ultimi diritti oltre il limite indicato nella sezione 4 dell'articolo XIX dello Statuto, a meno che il partecipante accetti di ricevere diritti speciali di prelievo oltre tale limite all'atto di questi rimborsi oppure, con l'accordo del partecipante, in altre valute effettivamente convertibili.

c) Se una riduzione degli averi del Fondo nella valuta di un traente è dovuta all'acquisto di una valuta mutuata, il Fondo rimborsa rapidamente un importo equivalente. Se il Fondo è indebitato nei confronti di un partecipante in seguito a trasferimenti destinati al finanziamento dell'acquisto di un traente entro la quota di riserva e se gli averi del Fondo nella valuta di quest'ultimo non sottoposti a riacquisto sono ridotti in seguito a vendite nette in questa valuta durante un periodo trimestrale al quale si estende un bilancio di previsione operativo, il Fondo rimborsa all'inizio del periodo trimestrale seguente un importo equivalente a tale riduzione, sino a concorrenza dell'importo dovuto al partecipante.

d) I rimborsi secondo il paragrafo 11 c) sono eseguiti in proporzione dell'indebitamento del Fondo nei confronti dei partecipanti che hanno eseguito i trasferimenti cui corrisponde il rimborso.

e) Prima della data indicata nel paragrafo 11 a), un partecipante può far valere che la situazione della sua bilancia dei pagamenti rende necessario il rimborso

di tutto o parte dell'indebitamento del Fondo ed esigere tale rimborso. Il Fondo, se non sussistono motivi manifestamente contrari, deve accettare la dichiarazione del partecipante. Il rimborso avrà luogo, previa consultazione del partecipante, nelle valute effettivamente convertibili di altri Stati membri o in diritti speciali di prelievo, secondo la decisione del Fondo. Se gli averi del Fondo nelle valute che devono essere utilizzate per il rimborso non sono completamente sufficienti, taluni partecipanti saranno invitati, ed in principio tenuti, a fornire il saldo necessario giusta il loro accordo di credito. Se i partecipanti non soddisfano questo obbligo di principio, il rimborso verrà eseguito nel limite dell'importo necessario nella valuta del traente per gli acquisti del quale il partecipante che chiede il rimborso ha effettuato trasferimenti. Per l'applicazione di tutte le disposizioni del presente paragrafo, i trasferimenti previsti alla lettera e) sono considerati eseguiti nello stesso momento e per gli stessi acquisti dei trasferimenti del partecipante rimborsato giusta il presente paragrafo.

f) Tutti i rimborsi a un partecipante in valuta diversa dalla sua sono eseguiti tenendo conto, in tutta la misura possibile, della situazione sia attuale sia prevedibile della bilancia dei pagamenti e delle riserve degli Stati membri, le cui valute devono essere utilizzate per il rimborso.

g) Il Fondo non ridurrà in nessun momento i suoi averi nella valuta di un traente al disotto di un importo pari all'indebitamento del Fondo verso i partecipanti, risultante dai trasferimenti eseguiti per gli acquisti del traente.

h) Se a un partecipante è operato un rimborso, l'importo che può essere chiesto secondo il suo accordo di credito, conformemente ai termini della presente decisione, verrà ricostituito nella stessa misura.

i) L'obbligo del Fondo verso un'istituzione partecipante di eseguire un rimborso conformemente alle disposizioni del presente paragrafo o di pagare interessi giusta le disposizioni del paragrafo 9 è considerato adempiuto, se il Fondo trasferisce un importo equivalente di diritti speciali di prelievo allo Stato membro in cui è stabilita l'istituzione.

Paragrafo 12 Tassi di cambio

a) Il valore di un trasferimento sarà calcolato alla data dell'invio delle istruzioni relative. Il calcolo sarà eseguito in diritti speciali di prelievo, conformemente all'articolo XIX sezione 7 a) degli Statuti, e il Fondo sarà tenuto a rimborsare un valore equivalente.

b) Per l'applicazione di tutte le disposizioni della presente decisione, il valore di una valuta in termini di diritti speciali di prelievo sarà calcolato dal Fondo, giusta la regola 0-2 delle Regole e dei Regolamenti del Fondo.

Paragrafo 13 Trasferibilità

Un partecipante può trasferire tutto o parte del suo diritto al rimborso, giusta un accordo di credito, soltanto con il consenso anticipato del Fondo e secondo i termini e le condizioni che questo potrà approvare.

Paragrafo 14 Notificazione

Qualsiasi notificazione fatta, in virtù della presente decisione, a o da uno Stato membro partecipante deve essere trasmessa con lettera o attraverso la via più rapida e indirizzata al o dall'organismo finanziario dello Stato membro partecipante designato conformemente all'articolo V sezione 1 dello Statuto e alla regola G-1 delle Regole e Regolamenti del Fondo. Ogni notificazione fatta a o da un'istituzione partecipante dev'essere trasmessa per lettera o nel modo più rapido ed indirizzata a o da istituzione partecipante.

Paragrafo 15 Modificazione

La presente decisione potrà essere modificata durante il periodo stabilito nel paragrafo 19 a) soltanto con una decisione del Fondo e con l'accordo di tutti i partecipanti. Questo accordo non sarà necessario per modificare la presente decisione all'atto della sua proroga giusta il paragrafo 19 b).

Paragrafo 16 Revoca

Un partecipante può revocare la sua adesione alla presente decisione giusta il paragrafo 19 b) ma, durante il periodo indicato nel paragrafo 19 a), soltanto con l'accordo del Fondo e di tutti i partecipanti.

Paragrafo 17. Ritiro dal Fondo

Se uno Stato membro partecipante o uno Stato membro, la cui istituzione è un partecipante, si ritira dal Fondo, l'accordo di credito di tale partecipante cessa a contare dalla data in cui ha effetto il ritiro. L'indebitamento del Fondo in virtù dell'accordo di credito sarà considerato un importo dovuto dal Fondo giusta l'articolo XXVI sezione 3 e l'allegato J dello Statuto.

Paragrafo 18 Sospensione delle transazioni valutarie e liquidazione

a) Il diritto del Fondo monetario internazionale di far richieste di fondi in virtù del paragrafo 7 e l'obbligo d'eseguire rimborsi in virtù del paragrafo 11 sospesi durante ogni interruzione delle transazioni valutarie, decisa conformemente all'articolo XXVII dello Statuto.

b) Nel caso di liquidazione del Fondo, gli accordi di credito cessano e l'indebitamento del Fondo costituisce impegni giusta l'allegato K dello Statuto. Per l'applicazione del paragrafo 1 a) dell'allegato K, ognuno degli impegni

del Fondo risulterà esigibile, in primo luogo, nella valuta del partecipante e, in secondo luogo, nella valuta del traente per gli acquisti del quale il partecipante ha eseguito trasferimenti.

Paragrafo 19 Validità e proroga

a) La presente decisione sarà valida quattro anni a contare dalla data della sua entrata in vigore. Un nuovo periodo quinquennale inizierà alla data d'entrata in vigore della decisione n. 7337-(83/37), adottata il 24 febbraio 1983. I riferimenti al paragrafo 19 b) concernenti il periodo prescritto nel paragrafo 19 a) designano questo nuovo periodo e ogni periodo di proroga successivo che potrà essere deciso conformemente al paragrafo 19 b). Se è ponderata una proroga della presente decisione per il periodo che segue quello quinquennale di cui al paragrafo 19 a), il Fondo e i partecipanti riesamineranno l'applicazione della decisione, comprese le disposizioni del paragrafo 21.

b) Il Fondo può decidere una o più proroghe della validità della presente decisione, anche con le modificazioni che potrà stabilire in virtù del paragrafo 5. Il Fondo prende questa decisione di proroga e, eventualmente, di modificazione, entro dodici mesi prima della scadenza del periodo indicato nel paragrafo 19 a). Ogni partecipante può notificare al Fondo, entro sei mesi prima della scadenza del periodo indicato nel paragrafo 19 a), il suo proposito di ritirare l'adesione alla decisione così prorogata. In difetto di una tale notificazione, si considera che il partecipante continua ad aderire alla decisione così prorogata. Qualsiasi revoca d'adesione notificata da un partecipante, figurante o non figurante nell'elenco dell'allegato, in virtù del presente paragrafo, non l'impedirà di riaderire in virtù del paragrafo 3 b).

c) Se la presente decisione è annullata o se essa non è prorogata, i paragrafi 8 a 14, 17 e 18 b) continueranno tuttavia ad essere applicabili, sino al rimborso completo, per quanto concerne qualsiasi indebitamento del Fondo in virtù di accordi di credito vigenti alla data dell'annullamento o della scadenza della decisione. Il partecipante, se ritira la sua adesione alla presente decisione giusta i paragrafi 16 o 19 b), cessa d'essere tale secondo la presente decisione, tenuto conto che i paragrafi 8 a 14, 17 e 18 b) di detta decisione continueranno ad essere applicabili sino al rimborso completo ad ogni indebitamento del Fondo risultante dal precedente accordo di credito del partecipante.

Paragrafo 20 Interpretazione

Qualsiasi questione d'interpretazione riguardante la presente decisione, che non rientra nell'ambito dell'articolo XXIX dello Statuto, sarà regolata d'intesa reciproca tra il Fondo, il partecipante che l'ha sollevata e tutti gli altri partecipanti. Per l'applicazione del presente paragrafo, sono considerati partecipanti anche i precedenti partecipanti ai quali continuano ad applicarsi i paragrafi 8 a 14, 17 e 18 b), in virtù del paragrafo 19 c), nella misura in cui

uno di questi precedenti partecipanti sia toccato dalla questione d'interpretazione sollevata.

Paragrafo 21 Applicazione degli accordi di credito ai non partecipanti

a) Il Fondo può fare richieste di fondi conformemente ai paragrafi 6 e 7 per transazioni valutarie proposte da Stati membri che non sono partecipanti, se tali transazioni sono i) transazioni nei lotti superiori di credito, ii) transazioni secondo gli accordi di conferma superanti il primo lotto di credito, iii) transazioni giusta gli accordi allargati o iv) transazioni del primo lotto di credito eseguite congiuntamente con un accordo di conferma o un accordo allargato. Tutte le disposizioni della presente decisione sono applicabili, con riserva delle disposizioni del paragrafo 21 b).

b) Il Direttore generale può iniziare la procedura di richiesta di fondi prevista nel paragrafo 7 in connessione con le domande di cui al paragrafo 21 a) se, previa consultazione, considera che il Fondo non disponga di un importo sufficiente di risorse per soddisfare le domande sia attuali sia prevedibili di finanziamento, che risultano dall'esistenza di una situazione eccezionale, vincolata a problemi di bilancia dei pagamenti degli Stati membri, la cui natura o dimensione globale potrebbe compromettere la stabilità del sistema monetario internazionale. Al momento in cui propone richieste di fondi in applicazione del paragrafo 21 a) e b), il Direttore generale tiene debitamente conto delle richieste che possono eventualmente risultare da altre disposizioni della presente decisione.

Paragrafo 22 Partecipazione della Banca nazionale svizzera

a) Nonostante qualsiasi altra disposizione della presente decisione, la Banca nazionale svizzera (dappresso: «Banca») può divenire partecipante aderendo alla presente decisione giusta il paragrafo 3 c) e accettando, mediante l'adesione, un accordo di credito per l'importo equivalente a un miliardo e venti milioni di diritti speciali di prelievo. Dall'adesione, la Banca è considerata una istituzione partecipante e tutte le disposizioni della presente decisione concernenti le istituzioni partecipanti le saranno applicabili, con riserva delle disposizioni supplementari dei paragrafi 22 b), c), d), e) e f).

b) In virtù del suo accordo di credito, la Banca s'impegna a prestare qualsiasi valuta che il Direttore generale, previa consultazione della Banca, avrà stabilito all'atto della richiesta di fondi e che, secondo l'accertamento del Fondo, è liberamente utilizzabile giusta l'articolo XXX f) dello Statuto.

c) Ove trattisi della Banca, i rinvii alla situazione della bilancia dei pagamenti e delle riserve recati nei paragrafi 7 b) e d) e 11 e) sono interpretati come riferentisi alla situazione della Confederazione svizzera.

d) Ove trattisi della Banca, i rinvii alla valuta di un partecipante nei paragrafi 9 c), 11 a) e b) e 18 b) sono interpretati come riferentisi a qualsiasi valuta

che il Direttore generale, previa consultazione della Banca, ha stabilito al momento del pagamento da parte del Fondo e che, secondo l'accertamento del Fondo, è liberamente utilizzabile giusta l'articolo XXX f) dello Statuto.

e) Il pagamento dei diritti speciali di prelievo alla Banca in applicazione dei paragrafi 9 c) e 11 è eseguito soltanto finché la Banca è detentrica riconosciuta in applicazione dell'articolo XVII dello Statuto.

f) La Banca si considera vincolata, nella stessa misura degli altri partecipanti, dalle decisioni prese dal Fondo su qualsiasi problema d'interpretazione sollevato riguardo alla presente decisione e rientrante nell'ambito dell'articolo XXIX dello Statuto.

Paragrafo 23 Accordi di credito associati

a) Mediante un accordo tra il Fondo e uno Stato membro non partecipante o un'istituzione ufficiale di un tale Stato membro, in virtù del quale lo Stato membro o l'istituzione ufficiale di cui si tratta si obbliga ad accordare prestiti al Fondo per gli stessi scopi di quelli dei prestiti concessi da partecipanti in virtù della presente decisione e a condizioni comparabili, il Fondo può, con il consenso di tutti i partecipanti, sia fare richieste di fondi ai partecipanti conformemente a paragrafi 6 e 7 per transazioni valutarie con questo Stato membro, sia sottoporre domande giusta il paragrafo 11 e) in occasione del rimborso anticipato di un credito secondo l'accordo di prestito, sia eseguire congiuntamente i due provvedimenti. Giusta la presente decisione, queste richieste di fondi e tali domande sono considerate richieste di fondi o domande concernenti un partecipante.

b) Nessuna disposizione della presente decisione impedisce il Fondo di concludere altri accordi di prestito di qualsiasi tipo, compresi gli accordi tra il Fondo stesso e un mutuante, implicanti un'associazione con partecipanti e non contenenti le autorizzazioni menzionate nel paragrafo 23 a).

*Allegato***Partecipanti e importi degli accordi di credito****I. Innanzi la data dell'entrata in vigore della decisione n. 7337-(83/37)**

Partecipante		Importo in unità monetarie di ogni partecipante
1. Stati Uniti d'America	\$\$U.	2 000 000 000
2. Deutsche Bundesbank	DM	4 000 000 000
3. Regno Unito	£	357 142 857
4. Francia	FF	2 715 381 428
5. Italia	Lire	343 750 000 000
6. Giappone	Yen	340 000 000 000
7. Canada	\$Can	216 216 000
8. Paesi Bassi	f.	724 000 000
9. Belgio	FB	7 500 000 000
10. Sveriges Riksbank	Corone sv.	517 320 000

II. A contare dalla data d'entrata in vigore della decisione n. 7337-(83/37)

Partecipante		Importo in unità monetarie di ogni partecipante
1. Stati Uniti d'America		4 250 000 000
2. Deutsche Bundesbank		2 380 000 000
3. Giappone		2 125 000 000
4. Francia		1 700 000 000
5. Regno Unito		1 700 000 000
6. Italia		1 105 000 000
7. Canada		892 500 000
8. Paesi Bassi		850 000 000
9. Belgio		595 000 000
10. Sveriges Riksbank		382 500 000
11. Banca nazionale svizzera ¹⁾		1 020 000 000
		17 000 000 000

¹⁾ Con effetto a contare dalla data in cui la Banca nazionale svizzera aderisce alla presente decisione conformemente al paragrafo 22.

**Lettera di M. Baumgartner, Ministro delle Finanze
della Francia, indirizzata a M. Dillon,
Segretario al Tesoro degli Stati Uniti**

15 dicembre 1961

Signor Ministro,

Con la presente lettera intendo ricordare quanto è stato convenuto nel corso di conversazioni che hanno avuto luogo recentemente a Parigi riguardo al procedimento adottabile dai Paesi e dalle istituzioni partecipanti (designati qui di seguito «partecipanti») per i prestiti di risorse supplementari che il Fondo monetario internazionale potrebbe operare, in virtù di accordi di credito conclusi in connessione con una decisione generale degli amministratori del Fondo.

Questo procedimento, che s'applicherebbe a partire dall'entrata in vigore di detta decisione ai partecipanti i quali aderissero conformemente alla loro legislazione e che rimarrebbe applicabile nel corso del periodo d'esecuzione della decisione, è il seguente:

A. Un Paese partecipante, che ha bisogno di valuta dal Fondo monetario internazionale o di concludere con il Fondo un accordo (stand-by) in circostanze tali da esigere l'impiego di risorse supplementari, consulta dapprima il Direttore generale del Fondo, poi gli altri partecipanti.

B. Se il Direttore generale propone che siano prestate al Fondo risorse supplementari, i partecipanti si consultano riguardo a questa proposta e informano il Direttore generale circa l'importo complessivo nelle loro valute che reputano adeguato di prestare al Fondo, tenuto conto delle raccomandazioni del Direttore generale e della situazione presente e prevedibile delle loro bilance dei pagamenti e delle loro riserve. I partecipanti devono aspirare a un accordo unanime.

C. Se l'accordo unanime non può essere realizzato, dev'essere stabilito, mediante votazione tra i partecipanti, se essi sono disposti ad agevolare, mediante prestiti nelle loro valute, un'emissione o un'assegnazione di credito, come è previsto negli accordi di credito speciali, e se è necessario un rafforzamento delle risorse del Fondo nell'ordine di grandezza proposto dal Direttore generale.

L'eventuale traente non avrà diritto di voto. Una decisione favorevole ha luogo quando le seguenti maggioranze dei voti dei partecipanti presenti saranno state raccolte, restando inteso che le astensioni potranno fondarsi

soltanto sui motivi di bilancia dei pagamenti menzionati nel paragrafo D:

- 1) la maggioranza dei due terzi del numero dei partecipanti che avranno votato;
- 2) la maggioranza dei tre quinti dei voti dei partecipanti che avranno votato, ponderati sulla base degli impegni assunti con l'approntamento di risorse supplementari.

D. Se la decisione prevista nel paragrafo C è favorevole, hanno luogo altre consultazioni tra i partecipanti e con il Direttore generale riguardo agli importi rispettivi delle valute dei partecipanti che saranno prestate al Fondo, per raggiungere un totale dell'ordine generale di grandezza convenuto conformemente al paragrafo C. Se, durante le consultazioni, un partecipante comunica di reputare, a cagione della situazione presente o prevedibile della sua bilancia dei pagamenti e delle sue riserve, che non dovrebbero più essere fatte richieste nei suoi confronti o che le richieste dovrebbero essere di un importo minore, i partecipanti si consulteranno tra di loro e con il Direttore generale riguardo agli importi supplementari delle loro valute che potrebbero fornire in modo da raggiungere l'ordine generale di grandezza convenuto conformemente al paragrafo C.

E. Se è realizzato l'accordo previsto nel paragrafo D, ogni partecipante informa il Direttore generale circa le richieste di fondi cui è disposto a far fronte in virtù dell'accordo di credito che ha concluso con il Fondo.

F. Se un partecipante, il quale ha prestato valuta al Fondo in esecuzione dell'accordo di credito che ha concluso con esso, chiede successivamente il rimborso del prestito e se risulta che altri partecipanti devono consentire nuovi prestiti al Fondo, il partecipante che domanda il rimborso deve consultare il Direttore generale e gli altri partecipanti.

Per l'applicazione delle procedure testé descritte, i partecipanti designeranno rappresentanti autorizzati ad esprimere il parere riguardo alle proposte di utilizzazione delle risorse supplementari.

È convenuto che, nel caso in cui fosse presentata una proposta di richiesta in virtù degli accordi di credito o sorgessero altre questioni le quali, secondo la decisione del Fondo, esigono consultazioni tra i partecipanti, sarà organizzata una riunione di consultazione tra tutti i partecipanti. Il rappresentante della Francia si incarica di convocare la prima riunione e i partecipanti designeranno il presidente. Il Direttore generale del Fondo o il suo rappresentante dovrà essere invitato a partecipare a queste riunioni di consultazione.

È convenuto che, per la condotta delle consultazioni previste, i partecipanti devono, nella più ampia misura possibile, utilizzare le facilità offerte dalle organizzazioni internazionali cui appartengono per tenersi vicendevolmente informati riguardo agli sviluppi delle loro bilance dei pagamenti, che potessero provocare un ricorso alle risorse supplementari.

Il complesso di queste consultazioni è concepito nell'intento di assicurare, in uno spirito di cooperazione internazionale, la stabilità del sistema internazionale dei pagamenti.

Le sarei grato se mi confermasse per scritto che il testo della presente lettera costituisce esattamente quanto è stato convenuto riguardo al procedimento adottabile per i prestiti contratti dal Fondo monetario internazionale in virtù degli accordi di credito ai quali mi riferisco.

Invio lettere identiche agli altri partecipanti, ossia alla Germania, al Belgio, al Canada, all'Italia, al Giappone, ai Paesi Bassi, al Regno Unito e alla Svezia. Allego un testo della presente lettera in inglese. I testi inglese e francese come anche le risposte dei partecipanti nell'una o nell'altra lingua fanno parimente fede. Informerò tutti i partecipanti delle conferme ricevute in risposta alla presente lettera.